



- STATUTO -

ARTICOLO 1 - Costituzione e sede

È costituita l'Associazione Italiana per la Tutela degli Sportivi" la cui sigla "ASSITULS" identifica a tutti gli effetti l'Associazione, avente sede in Carrù (CN), Piazza Caduti della Liberazione n. 2.

Essa è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge in materia e si propone di operare quale Associazione senza scopo di lucro.

Potranno essere istituite, con delibera del Consiglio Direttivo, filiali, agenzie e rappresentanze in tutto il territorio nazionale.

ARTICOLO 2 - Carattere dell'Associazione

L'Associazione è retta e disciplinata secondo il principio democratico, ha carattere volontario e non ha scopo di lucro ed opererà in assoluta indipendenza da qualsiasi influenza esterna e in completa autonomia nei confronti di ogni formazione politica e di pubblici poteri.

L'Associazione intende assumere piena responsabilità delle azioni che intenderà intraprendere in favore ed in rappresentanza degli interessi generali e particolari dei propri associati, con specifico riguardo al costante miglioramento della disciplina sportiva in cui essi operano. Essa opera ispirandosi a principi di solidarietà e mutualità.

ARTICOLO 3 – Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 4 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale a favore degli associati ed ha quali scopi:

- a) tutelare gli interessi morali, professionali ed economici e le condizioni di lavoro degli atleti, allenatori, dirigenti, tesserati con sodalizi sportivi affiliati alle federazioni Sportive Nazionali o a Enti di Promozione Sportiva;
- b) elevazione professionale, culturale ed economica degli atleti, e dei tecnici dello sport con particolare attenzione agli sport di squadra, tesa ad una migliore qualificazione delle condizioni della loro pratica sportiva, alla tutela della salute, dell'integrità fisica e psicologica, alla salvaguardia di tutti i diritti di pari opportunità tra le atlete ed atleti, con particolare attenzione alle squadre nazionali;
- c) perfezionare il sistema di sicurezza categoriale e sociale degli atleti e degli allenatori;
- d) promuovere ogni iniziativa diretta a rimuovere gli ostacoli di ordine giudiziale ed economico che impediscono lo sviluppo e il prestigio sociale degli atleti e degli allenatori;
- e) fornire a tutti gli associati servizi di consulenza gratuita in diversi ambiti della vita sociale e sportiva. Tra questi servizi, le consulenze fornite da professionisti in ambito legale, fiscale, assicurativo, finanziario e di formazione professionale;
- f) contribuire, in tutte le appropriate sedi, allo sviluppo dello sport nel rispetto e nell'attuazione dei principi costituzionali e della Comunità Europea;
- g) promuovere, sostenere ed organizzare attività culturali e sportive in Italia e all'estero, per favorire lo sviluppo di iniziative destinate alla loro formazione culturale, sociale e sportiva;
- h) promuovere, sostenere ed organizzare iniziative editoriali, di formazione e l'aggiornamento culturale e sociale nei settori dello sport attraverso l'utilizzo di tutti i mezzi d'informazione esistenti.

ARTICOLO - 5 - Requisiti dei Soci

Possono essere Soci dell'Associazione persone fisiche, italiane o straniere, interessate alla pratica dello sport o già praticanti lo sport.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

Nell'Associazione si distinguono i Soci Onorari, Soci Fondatori, Soci Benemeriti, Soci Ordinari e Soci Sostenitori.

- Soci Onorari: la qualifica di Socio Onorario pur essere conferita a quelle persone eminenti cui l'Associazione crede conveniente tributare tale omaggio.

Possono essere Soci Onorari:

- a) alte personalità, insigni per pubblico riconoscimento;
- b) persone che abbiano reso segnalati servizi all'Associazione.

I Soci Onorari possono essere esenti dal pagamento di qualsiasi contributo; non hanno voto deliberativo nelle Assemblee e non possono essere eletti a cariche sociali.

- Soci Fondatori: coloro che hanno contribuito alla costituzione dell'Associazione. La qualifica di Socio Fondatore risulta dall'elenco generale dei Soci.

- Soci Benemeriti: la qualifica di Socio Benemerito può essere acquisita mediante il conferimento di una somma pari minimo al doppio della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo per l'anno in corso e in occasione di richiesta di contributi straordinari volontari eventualmente deliberati dall'Assemblea. La qualifica di Socio Benemerito risulta dall'elenco generale dei Soci.

- Soci Ordinari: possono essere Soci Ordinari atlete e atleti, allenatrici ed allenatori, ex atlete e ex atleti, tesserati con sodalizi sportivi riconosciuti dal C.O.N.I., in regola con il pagamento della quota associativa. Per divenire Socio Ordinario è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo e versare la quota di iscrizione all'atto di presentazione della domanda.

- Soci Sostenitori: chiunque, in regola con il pagamento della quota associativa, si riconosca nelle finalità sociali dell'Associazione. Per divenire Socio Sostenitore è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo e versare la quota di iscrizione all'atto di presentazione della domanda.

La quota associativa va intesa come quota a sostegno dell'attività istituzionale.

L'adesione per gli associati di maggiore età comporta il diritto di voto nell'Assemblea dei Soci.

L'adesione per gli associati di minore età comporta, in favore di un esercente la responsabilità genitoriale, il diritto di voto nell'Assemblea dei Soci.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:

- dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre (3) mesi prima della scadenza dell'anno;
- decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo entro il primo mese di ogni anno sociale provvede alla revisione della lista dei Soci;
- per morosità;
- per decesso.

Indipendentemente dalla tipologia, tutti i soci hanno pari diritti e si riconoscono nelle finalità sociali dell'Associazione.

ARTICOLO 6 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono: - L'Assemblea dei Soci; - Il Consiglio Direttivo; - Il Presidente; - Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato dall'Assemblea.

ARTICOLO 7 – L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci iscritti in regola con il pagamento della quota associativa. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia

ordinaria che straordinaria tutti i Soci: Onorari, Fondatori, nonché i Soci Ordinari, Benemeriti e Sostenitori.

In vece del Socio minore di età, avrà diritto a prendere parte all'Assemblea un esercente la responsabilità genitoriale.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il trenta aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per approvare il bilancio preventivo dell'anno in corso. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria: a) per decisione del Consiglio Direttivo; b) su richiesta, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, di almeno un decimo dei Soci Fondatori, Benemeriti o Ordinari nel loro insieme.

ARTICOLO 8 - Convocazione dell'Assemblea

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno quindici (15) giorni, mediante invito a tutti i Soci a cura della Presidenza del Consiglio Direttivo mediante invio di e-mail e/o lettera cartacea e/o pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione e/o affissione dell'avviso in maniera ben visibile nella sede sociale. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. In casi di particolare urgenza il termine di preavviso pur essere ridotto ad otto (8) giorni mediante pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione.

ARTICOLO 9 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. L'Assemblea ordinaria di seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci convenuti. L'Assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi (2/3) dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea in seconda convocazione, avrà luogo almeno il giorno successivo a quello fissato per la prima convocazione. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due, non sono ammessi voti per corrispondenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal VicePresidente e, in mancanza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea.

Le deliberazioni della maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli Soci. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 10 - Forma di votazione dell'Assemblea

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente del Consiglio Direttivo e per argomenti di particolare importanza la votazione pur essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente del Consiglio Direttivo può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

ARTICOLO 11 - Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti.

In sede ordinaria:

1) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo; 2) deliberare sulle direttive in merito alle linee programmatiche dell'Associazione;

- in sede straordinaria:

1) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione; 2) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; 3) deliberare sul trasferimento della Sede dell'Associazione; 4) deliberare su ogni altro argomento ritenuto di particolare urgenza e gravità dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque (5) membri eletti per il primo mandato di quattro (4) anni tra i Soci Fondatori e nominato per la prima volta nell'atto costitutivo. Nei mandati successivi, l'elezione del Consiglio direttivo sarà determinato dai voti dell'Assemblea dei Soci. La durata in carica del Consiglio Direttivo è di quattro (4) anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente che rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale; nomina anche un Vicepresidente, un Segretario ed il Tesoriere, tra i membri del Consiglio Direttivo. La qualifica di Tesoriere è cumulabile con la carica di Vicepresidente o Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti del Consiglio stesso. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato di volta in volta dai membri del Consiglio Direttivo. I soci avranno la facoltà di prendere visione dei verbali di ciascuna riunione.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà, in caso di impossibilità di partecipare alla vita sociale o di recesso dalla carica, di cooptare fino ad un massimo di due soci presenti nel consiglio direttivo stesso.

E' possibile tenere le riunioni del consiglio direttivo, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: - che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; - che sia consentito al presidente del Consiglio Direttivo di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sono inoltre specifici compiti del Consiglio Direttivo:

- a) prevedere i criteri di ammissione dei nuovi soci e accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;
- b) adottare provvedimenti disciplinari;
- c) compilare il rendiconto contabile annuale e la relazione annuale al rendiconto contabile;
- d) curare gli affari di ordine amministrativo, assumere personale dipendente, stipulare contratti di lavoro, conferire mandati di consulenza;
- e) approvare il programma dell'Associazione;
- f) fissare i regolamenti per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
- g) aprire rapporti con gli Istituti di credito, curare la parte finanziaria dell'Associazione, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione;
- h) ratificare o modificare i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;

i) determinare e deliberare i rimborsi delle spese a responsabili e organizzatori dell'attività dell'Associazione e per coloro che svolgono le attività amministrative, dirigenziali e di segreteria;
l) fissare l'ammontare delle quote associative.

I consiglieri prestano gratuitamente la loro opera, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per trasferte, riunioni ed incontri di rappresentanza.

ARTICOLO 13 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente, a cui spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e provvede all'osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.

Il Presidente del Consiglio Direttivo può conferire sia ai Soci che a terzi procure speciali o *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente dura in carica quattro (4) anni ed è rieleggibile.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, succede il Vice-presidente ed in caso di suo impedimento il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.

ARTICOLO 14 – Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea può nominare un Collegio dei Revisori dei Conti al quale spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione. Essi dovranno redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consultivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti verranno nominati per la prima volta in numero di cinque (tre effettivi e due supplenti) dall'Assemblea. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica quattro (4) anni, sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo della loro competenza. I revisori dei conti prestano gratuitamente la loro opera, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per trasferte, riunioni ed incontri di rappresentanza.

ARTICOLO 15 – Finanze e patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite: a) dalla quota associativa da versarsi all'atto della presentazione della domanda di iscrizione in qualità di Socio all'Associazione; b) dalle quote dei Soci Benemeriti; c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario; d) da versamenti volontari degli associati; e) da convenzioni, donazioni, liberalità e lasciti di terzi o associati, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie; f) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, fondazioni pubbliche o private e da enti in genere; g) rendite del proprio patrimonio; h) introiti derivanti da iniziative ed attività ricomprese nell'oggetto sociale.

ARTICOLO 16 - Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci. Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

ARTICOLO 17 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione sono affidate al Tesoriere secondo le direttive del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 18 - Bilancio consuntivo e preventivo

Entro il 28 Febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Entro lo stesso termine di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo dell'anno corrente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

ARTICOLO 19 - Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte delle medesime ed unitarie strutture. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 20 - Modifiche statutarie

Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, purché le varianti, le aggiunte o le modifiche siano sottoposte ed approvate dall'Assemblea dei Soci appositamente convocata.

ARTICOLO 21 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad associazioni aventi analoghi scopi assistenziali e di mutualità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 22 - Regolamenti interni

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 23 – Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.